



CITTÀ DI FIUMICINO  
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO  
PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO ICI DOVUTO SULLE AREE EDIFICABILI  
PER GLI ANNI 2005, 2006, 2007 E 2008.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27 marzo 2009

## **Indice**

Articolo 1 Scopo del regolamento .....	3
Articolo 2 Tributi oggetto della riapertura dei termini .....	3
Articolo 3 Ambito della riapertura dei termini .....	3
Articolo 4 Cause ostative .....	3
Articolo 5 Sospensione dei termini per ricorrere .....	4
Articolo 6 Modalità di calcolo e di versamento delle imposte dovute.....	4
Articolo 7 Termini per la presentazione e dichiarazione integrativa.....	4
Articolo 8 Perfezionamento della procedura di riapertura dei termini .....	4
Articolo 9 Effetti della riapertura dei termini .....	5
Articolo 10 Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento .....	5
Articolo 11 Norme finali.....	5

## **Articolo 1**

### **Scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e modalità di riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative al tributo ICI dovuto sulle aree edificabili per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008 e per il relativo pagamento del tributo dovuto, in quanto, la maggior parte dei contribuenti non avevano provveduto ad assolvere il tributo negli esercizi di competenza a causa della incertezza finora registrata in merito ai valori imponibili da applicare.
2. La riapertura dei termini per questo specifico tributo (ICI su aree edificabili) si rende opportuna in considerazione del fatto che, con delibera di Giunta n. 7 del 04/02/2009 sono stati stabiliti i valori di riferimento delle aree edificabili per tutte le annualità elencate al precedente comma 1, e pertanto è necessario consentire la regolarizzazione da parte dei contribuenti, nel rispetto dei principi di funzionalità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Il regolamento, è adottato in applicazione:
  - a) delle disposizioni dell'art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289, il quale, al comma 1 stabilisce che, le regioni, province e comuni, con riferimento ai tributi propri, "possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";
  - b) dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997, il quale stabilisce la possibilità di consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria, relativa agli anni arretrati, senza incorrere in sanzioni per la tardiva regolarizzazione, in base al seguente disposto: "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento".

## **Articolo 2**

### **Tributi oggetto della riapertura dei termini**

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289, è oggetto della riapertura dei termini il tributo ICI riferito alla sola tipologia di cespiti tributario "aree edificabili" e riguardante le annualità già scadute, 2005, 2006, 2007 e 2008.

## **Articolo 3**

### **Ambito della riapertura dei termini**

1. Le dichiarazioni tributarie per il tributo di cui all'art. 2, relative ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 possono essere integrate in aumento ovvero, in caso di omissione, possono essere presentate, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. La presentazione della dichiarazione integrativa comporta l'inapplicabilità delle sanzioni per mancata/omessa dichiarazione o per mancato/tardivo pagamento relativamente ai maggiori imponibili dichiarati.

## **Articolo 4**

### **Cause ostative**

1. Non possono avvalersi della facoltà prevista nei precedenti articoli 2 e 3 i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ricevuto la notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

2. La causa ostativa di cui al precedente comma opera limitatamente all'annualità o alle annualità alle quali si riferisce l'atto impositivo già notificato e divenuto definitivo.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive.

#### **Articolo 5**

##### **Sospensione dei termini per ricorrere**

1. I termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento notificati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono sospesi per la durata di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità di calcolo e di versamento delle imposte dovute**

1. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa devono essere calcolati sulla base delle norme vigenti in ciascun anno di riferimento ed applicando i valori delle aree edificabili nella misura stabilita dalla delibera di Giunta n. 7 del 04/02/2009.
2. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa possono essere versati mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero mediante modello F24, secondo le modalità operative stabilite dalla apposita delibera di Giunta n. 37 dell'8 aprile 2009 avente ad oggetto: "Procedure atte a regolarizzare il pagamento ICI per aree edificabili ..." e in base alle eventuali ulteriori direttive fissate dai competenti uffici comunali.
3. Non è ammessa la compensazione con i crediti eventualmente vantati per i tributi comunali.
4. È consentita la rateizzazione, applicando le medesime condizioni di rateizzazione stabilite dal regolamento ICI.

#### **Articolo 7**

##### **Termini per la presentazione e dichiarazione integrativa**

1. La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro e non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal 1° maggio 2009 e deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
2. La dichiarazione integrativa deve essere presentata presso la società Fiumicino Tributi S.p.A., società partecipata dal Comune incaricata di svolgere le attività straordinarie di regolarizzazione del tributo oggetto del presente regolamento.
3. La dichiarazione deve essere presentata tramite consegna diretta presso gli uffici della società, ovvero tramite spedizione con il servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. In quest'ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata il giorno della spedizione.
4. Alla dichiarazione integrativa deve essere allegata l'attestazione di pagamento dei tributi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, la ricevuta di pagamento della prima rata.

#### **Articolo 8**

##### **Perfezionamento della procedura di riapertura dei termini**

1. La riapertura dei termini si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e con il pagamento integrale dei tributi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata, con le modalità indicate nell'articolo 6.
2. In caso di mancato pagamento di una o più delle rate successive alla prima, si determina la perdita del diritto alla rateizzazione. Per l'effetto, il Comune iscrive a ruolo l'intero importo delle somme ancora dovute, con addebito della sanzione del 30% per tardivo pagamento e degli interessi legali previsti per legge.

## **Articolo 9**

### **Effetti della riapertura dei termini**

1. Il Comune verifica le dichiarazioni integrative, entro i termini di decadenza fissati per ciascuna annualità. In caso di infedeltà della dichiarazione integrativa, entro il medesimo termine è notificato avviso di accertamento, con addebito di sanzioni e interessi, come per legge.
2. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ai fini della presente riapertura dei termini, entro i termini di decadenza di ciascuna annualità. In caso di omesso o ritardato pagamento, entro il medesimo termine è notificata cartella di pagamento, contenente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprensive della sanzione del 30% per tardivo pagamento e degli interessi legali.
3. Per i casi contemplati nei precedenti commi, non è ammessa la procedura del ravvedimento.

## **Articolo 10**

### **Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento**

1. La Giunta comunale, in aggiunta alle deliberazioni già adottate in materia di ICI per aree edificabili sopra richiamate, è autorizzata ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all'adozione del presente regolamento.
2. Gli uffici comunali adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento.

## **Articolo 11**

### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.